

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Registrata il 06 febbraio 2018

N. 119
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA CULTURA

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi bibliotecari comunali dal 01.09.2017 al 30.06.2022. Codice CIG 7070313ED9 - Art. 36, c. 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 - Esclusione dalla procedura dell'A.T.I. Solidarietà e Lavoro S.C.S. Onlus/Associazione Culturale NOAU.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento
viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
06 febbraio 2018

IL MESSO COMUNALE

INVIATA ALLA PREFETTURA DI CUNEO

In data _____

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi artt. 147 bis - 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

Borgo San Dalmazzo, lì 06 febbraio 2018

IL RAGIONIERE

Spesa/Entrata	CAP	Art	Impegno	Anno Impegno
---------------	-----	-----	---------	--------------

Borgo San Dalmazzo, lì 06 febbraio 2018

IL RESPONSIBILE DEI SERVIZI CULTURALI – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- In data 01/06/2017, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha indetto una procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento della gestione dei servizi bibliotecari comunali, presso la Biblioteca Civica "Anna Frank".
- Tra i requisiti di partecipazione alla procedura che dovevano essere necessariamente posseduti dai concorrenti, la lettera di invito ha richiesto che gli operatori economici avessero conseguito nell'ultimo biennio (2015 e 2016) un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a € 37.000,00 per ciascun anno.
- La previsione della *lex specialis* contenente il requisito di partecipazione sopra indicato non è stata impugnata né contestata nei termini di legge.
- Alla procedura di gara hanno partecipato n. 3 concorrenti, tra cui l'A.T.I. Solidarietà e Lavoro S.C.S. Onlus/Associazione Culturale NOAU.
- Alla seduta di gara tenutasi in data 11/08/2017, la Commissione di gara all'uopo nominata ha stilato la graduatoria provvisoria della procedura, indicando al primo posto l'A.T.I. Solidarietà e Lavoro S.C.S. Onlus/Associazione Culturale NOAU.
- Durante la fase di verifica dei requisiti della prima classificata, sono emersi dubbi sul possesso da parte dell'A.T.I. prima classificata dei necessari requisiti di partecipazione. In particolare, è emerso che la mandante dell'A.T.I., l'Associazione Culturale NOAU, non aveva indicato nell'offerta alcun servizio analogo svolto nel biennio di riferimento, ma si era limitata a dichiarare che il requisito era "*adempiuto dalla Capofila Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus*"; ciò nonostante, l'Ass. NOAU aveva dichiarato di intendere svolgere in proprio il servizio appaltato nella misura del 17%.
- Rilevata tale incongruenza, con messaggio p.e.c. del 13/10/2017 di avvio del procedimento di esclusione, l'A.T.I. è stata invitata a presentare osservazioni sul punto. In particolare L'Ente ha chiesto all'Ass. NOAU di confermare di non possedere effettivamente il requisito di capacità economico-finanziaria con riferimento alla quota di servizio (17%) che aveva dichiarato di voler eseguire.
- Con missiva del 19/10/2017, l'A.T.I. ha presentato le proprie osservazioni rilevando che:
 - (i) in effetti la Associazione NOAU "è priva dei requisiti di capacità economica finanziaria indicati in bando di gara";
 - (ii) in base ad un (risalente) parere dell'AVCP del 17/01/2007, sarebbe possibile la qualificazione per il R.T.I. cumulando il possesso dei requisiti dei vari partecipanti e, nel silenzio della *lex specialis*, tale possibilità sarebbe confermata;
 - (iii) in ogni caso, l'Ass. NOAU è titolare di un appalto di servizi integrativi presso la biblioteca di Borgo San Dalmazzo per il periodo Ottobre 2016-Settembre 2017 per un importo di € 11.417,62.

Considerato che

Le osservazioni presentate dall'A.T.I., e le argomentazioni ivi contenute, non sono condivisibili, con conseguente esclusione della prima classificata, per le seguenti ragioni:

(i) In primo luogo, l'A.T.I. afferma che sarebbe possibile partecipare alla procedura in veste di R.T.I., dimostrando i requisiti cumulativamente tra i partecipanti del Raggruppamento.

In buona sostanza, ad opinione dell'A.T.I., sarebbe sufficiente il possesso del requisito da parte del solo capogruppo mandatario per la qualificazione alla gara, rimanendo ininfluenza la carenza del requisito in capo alla mandante.

Tale impostazione non può essere condivisa e si pone in contrasto con il principio generale in base al quale il soggetto contraente con la P.A. deve possedere i requisiti di qualificazione quanto meno con riferimento alla quota parte della commessa pubblica che intende eseguire.

In tal senso si è espresso l'orientamento più autorevole della giustizia amministrativa affermando che:

- *“la partecipazione della mandante del raggruppamento temporaneo, è viziata da palese deficit di qualificazione possedendo un requisito di capacità economica del fatturato pregresso solo nella misura del 9%, avendo dichiarato tuttavia di eseguire l'appalto nella percentuale del 30%. In questo modo viene meno la correlazione, necessaria anche nell'ambito del R.T.I., tra la qualificazione e l'esecuzione dell'appalto, poiché, come già chiarito da questa Sezione (sent. 3666 del 22/08/2016), la c.d. liberalizzazione delle quote non ha fatto venire meno la necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione”* (Cons. Stato, Sez. V, 11/11/2016, n. 4684);

- *“ai fini dell'ammissione alla gara di un'A.T.I., occorre che già nella fase di offerta sia evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, trattandosi di obbligo costitutivo espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 09/05/2013, n. 739; Cons. Stato, sez. IV, 01/08/2012 n. 4406). La regola non può non valere poi anche per le A.T.I. costituenti, che correttamente sono dunque tenute anch'esse ad indicare le quote di partecipazione di ciascuna impresa al futuro raggruppamento e le quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ai fini della verifica della rispondenza della prestazione da eseguirsi ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa fatti valere secondo le relative corrispondenti percentuali. L'aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione oggetto dell'appalto, connotante l'istituto delle associazioni di imprese, non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l'onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento dell'appalto. Tanto al fine di evitare l'esecuzione di quote rilevanti dell'appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all'uopo occorrenti e per consentire alla stazione appaltante l'accertamento dell'impegno e dell'idoneità delle imprese, indicate quali esecutrici a svolgere effettivamente le prestazioni pro quota”* (T.A.R. Campania, Sez. VIII, 19/01/2017, n. 434).

Tale orientamento si basa sul principio, anche riconosciuto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, per cui *“in caso di appalti di servizi, pur non vigendo il principio di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, resta tuttavia fermo che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna a eseguire”* (Cons. Stato, Ad. Plen., 28/04/2014, n. 27).

In tal senso si è anche pronunciato in tempi recenti l'Ecc.mo T.A.R. per il Piemonte, affermando che *“L'art. 89 consentendo l'avvalimento all'interno del raggruppamento, risulta incompatibile con la tesi secondo cui il R.T.I. medesimo possa qualificarsi in modo unitario, quindi prescindendo dalle ripartizioni di ruoli interne e sulla base della sola disponibilità del requisito da parte di un singolo operatore aggregato (...) Dall'insieme di disposizioni sopra richiamate pare dunque potersi ricavare il principio per cui, anche nell'assetto del nuovo codice degli appalti, il requisito di qualificazione deve trovare corrispondenza nella quota di esecuzione della prestazione posta in gara e da affidare ovvero nella parte di servizio che verrà effettivamente realizzato nel caso di affidamento”* (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10/03/2017, n. 347).

Applicando tali direttive ermeneutiche, occorre affermare senza dubbio che la mandante Ass. NOAU doveva possedere in proprio il requisito di partecipazione con riferimento alla quota parte del servizio (17%) che ha dichiarato di voler svolgere in sede di offerta.

Ciò nonostante, come espressamente ammesso nelle osservazioni del 19/10/2017, l'Ass. NOAU è priva di tale requisito, con conseguente necessaria esclusione dalla gara dell'A.T.I..

(ii) Le osservazioni presentate dall'A.T.I. non possono neppure essere condivise nella parte in cui si afferma che i requisiti di partecipazione sarebbero soddisfatti grazie alla titolarità, da parte dell'Ass. NOAU, dell'appalto di servizi integrativi presso la biblioteca di Borgo San Dalmazzo per il periodo Ottobre 2016-Settembre 2017 per un importo di € 11.417,62.

Considerato che la *lex specialis* richiedeva che il concorrente avesse conseguito, **nell'ultimo biennio (2015 e 2016)**, un fatturato minimo annuo non inferiore a € 37.000,00 **per ciascun anno**, si deve ritenere che, per soddisfare il requisito di partecipazione, l'Ass. Culturale NOAU doveva aver ottenuto, nel settore di attività oggetto dell'appalto, un fatturato pari almeno a € 6.290,00 (17% del totale) **sia nel 2015 che nel 2016** per un totale di € 12.580,00 (IVA esclusa).

Nelle osservazioni del 19/10/2016, l'Ass. Culturale NOAU ha dichiarato di essere titolare di un appalto di servizi integrativi presso la Biblioteca di Borgo San Dalmazzo, con periodo di svolgimento Ottobre 2016/Settembre 2017, per un importo di € 11.417,62 (IVA esclusa).

Il servizio in questione non è idoneo per dimostrare il possesso del requisito richiesto per la gara *de qua* siccome:

I. l'appalto in questione ha già di per sé un valore inferiore a quello che l'impresa dovrebbe dimostrare (€ 11.417,62 invece di € 12.580,00) e quindi non risulta capiente per la dimostrazione del requisito.

II. La durata del contratto indicato (Ottobre 2016/Settembre 2017) riguarda un periodo differente da quello per cui è chiesta la comprova del requisito ai fini della gara (anni 2015 e 2016).

Pertanto, sarebbe possibile (eventualmente) considerare solo la quota parte del servizio svolto nell'anno 2016, pena la violazione di quanto previsto dalla *lex specialis* e del principio di *par condicio* tra i concorrenti.

Ebbene, con riferimento all'anno 2016, l'Ass. Culturale NOAU ha emesso una sola fattura per i servizi svolti nei confronti dell'Amministrazione Comunale (cfr. fattura n. 4 del 06/12/2016) per un importo pari a € 5.708,80 IVA esclusa.

Ne consegue che sarebbe possibile considerare il contratto *de quo* solo per un importo di € 5.708,80, essendo l'unica quota parte del servizio eseguita nell'anno 2016.

Tale somma risulta in ogni caso inferiore al 17% dell'importo totale annuo richiesto dalla lettera di invito (pari a € 6.290,00 IVA esclusa), nonché largamente inferiore all'importo totale che la mandante avrebbe dovuto dimostrare (pari a € 12.580,00).

III. Infine, *ad adiuvandum*, si evidenzia come, in ogni caso, il servizio oggetto del precedente contratto di cui l'Ass. Culturale NOAU è titolare non risulti idoneo a comprovare la capacità richiesta per la gara in questione.

La lettera di invito richiedeva che il concorrente avesse svolto precedentemente servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto.

L'oggetto dell'appalto consiste nella gestione della totalità dei servizi bibliotecari comunali e ricomprende attività come: la gestione dei cataloghi e degli acquisti, il back-office, il front-office, le relazioni con il sistema bibliotecario Cuneese e con gli istituti scolastici, i servizi di apertura e chiusura dei locali della biblioteca, ecc..

In modo coerente con l'oggetto dell'appalto, la mandataria Solidarietà e Lavoro S.C.S. Onlus ha indicato, quali servizi pregressi, una serie di servizi di gestione completa (biglietteria, book shop, accoglienza, assistenza e controllo delle sale) di musei, gallerie d'arte e biblioteche.

Al contrario, il servizio dichiarato nelle osservazioni dall'Ass. Culturale NOAU non pare coerente con quanto richiesto dalla *lex specialis*.

Infatti, il contratto stipulato con il Comune di Borgo San Dalmazzo concerne l'affidamento della gestione di un singolo progetto culturale, da espletarsi all'interno dei locali della Biblioteca comunale.

L'oggetto delle prestazioni riguarda l'attuazione di un progetto culturale volto a valorizzare i locali della Biblioteca, con l'effettuazione di corsi di formazione e di iniziative per far conoscere le attività svolte all'interno della Biblioteca; non è ricompresa, invece, alcuna attività di gestione integrale dei servizi.

Pertanto, non si può considerare tale servizio come rientrante nel settore di attività oggetto dell'appalto per la gestione dei servizi bibliotecari, non risultando svolte le attività principali quali la gestione dei cataloghi, il front/back-office, ecc..

Alla luce delle ragioni *supra* indicate, il servizio indicato dall'Ass. Culturale NOAU non è idoneo a comprovare la necessaria capacità richiesta con riferimento alla quota di servizio che l'Associazione si è impegnata ad eseguire.

Tutto ciò premesso e considerato

dichiara l'esclusione dell'A.T.I. Solidarietà e Lavoro S.C.S. Onlus/Associazione Culturale NOAU dalla procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi bibliotecari comunali dal 01.09.2017 al 30.06.2022. Codice CIG 7070313ED9 in ragione della mancata prova dei requisiti di partecipazione richiesti dalla *lex specialis*, per le motivazioni sopra indicate.

La presente determinazione non comporta spese né diminuzione d'entrate.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
CULTURALI RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(Dott. Piero Vittorio Rossaro)